

VENERDÌ 3 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Bonus vacanze: quando non spetta - pag. 2
- Invito al contraddittorio: attenzione ai termini di decadenza per gli accertamenti 2014 e 2015 - pag. 4
- Bonus Vacanze: le risposte del Ministero - pag. 6
- Commercialisti: emendamento DL Rilancio su termine per nomina degli organi di controllo è sbagliato - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione in deroga: modalità e termini di presentazione delle domande - pag. 10
- Cassa integrazione COVID-19 e anticipazione: tempi stretti e ostacoli per le aziende - pag. 12
- Bonus 100 euro in busta paga da luglio: l'analisi della Fondazione Studi - pag. 15
- Cig in deroga Covid-19: termini e modalità di richiesta proroga e pagamento diretto - pag. 15

FINANZIAMENTI

- Decreto Rilancio: bonus affitti cedibile anche al locatore - pag. 17
- Internazionalizzazione delle imprese: firmato un accordo tra CNDCEC, CDP e AICEC - pag. 19
- Sport bonus: ultimi giorni per l'invio delle domande. Come fare? - pag. 19

IN EVIDENZA

Cassa integrazione in deroga: modalità e termini di presentazione delle domande

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Arrivano (anche) dal decreto interministeriale n. 9 del 2020 e dalla circolare del Ministero del lavoro le indicazioni in merito alle modalità e ai termini che i datori di lavoro interessati devono seguire per chiedere, direttamente all'INPS, l'erogazione anticipata dei trattamenti di cassa integrazione in deroga spettanti per Covid-19 con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa successivi alle prime 9 settimane. La fruizione delle ulteriori 4 settimane concedibili a completamento delle prime 14 settimane e per un limite massimo di 18 settimane complessive può anche essere antecedente al 1° settembre 2020.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto con un nuovo provvedimento, il decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020, per disciplinare alcuni aspetti applicativi delle **procedure CIG** introdotte per fronteggiare la crisi occupazionale da emergenza sanitaria COVID-19. In particolare, viene presa in esame la disposizione in base alla quale i datori di lavoro, aventi unità produttive site in 5 o più regioni, che abbiano già fatto richiesta del trattamento di CIG in deroga e che abbiano avuto un'autorizzazione per un periodo

Decreto Rilancio: bonus affitti cedibile anche al locatore

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Continua presso la Commissione Bilancio della Camera l'esame del decreto Rilancio. Nella seduta del 2 luglio, ha ottenuto il via libera un emendamento riguardante il bonus affitti per immobili ad uso non abitativo, con cui viene precisato che il conduttore potrà cedere il credito d'imposta anche al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. Con un ulteriore emendamento approvato si prevede l'istituzione di un fondo da 10 milioni di euro per l'anno 2021 per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per i pagamenti effettuati attraverso carte di credito fino al 31 dicembre 2020. È demandato alle associazioni di categoria il compito di sottoscrivere dei protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

Nella seduta del 2 luglio, la Commissione Bilancio della Camera ha proseguito l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del **decreto Rilancio**.

Diversi gli emendamenti approvati. Sarebbe stata anche raggiunta

l'intesa sugli incentivi per l'acquisto di auto Euro 6. Nel caso di rottamazione l'aiuto sarebbe di 3.500 euro, di cui 1.500 euro a carico dello Stato e 2.000 euro dei concessionari. Senza rottamazione, l'incentivo si dimezzerebbe.

Fisco

Nel decreto Rilancio

Bonus vacanze: quando non spetta

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il bonus vacanze, lo sconto - fino a 500 euro - di cui possono beneficiare i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro, non si applica alle cessioni di pacchetti turistici poste in essere dalle agenzie di viaggi. In questo caso, infatti, le prestazioni di servizi non sono poste in essere dalla struttura alberghiera, ma direttamente dall'agenzia di viaggio. E il decreto Rilancio limita la possibilità di fruire del beneficio fiscale per i "servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive", e non per le prestazioni di servizi poste in essere dalle agenzie di viaggio.

L'Agenzia delle Entrate ha dato concreta attuazione al **tax credit vacanze**, cioè alla disposizione che consentirà ai nuclei familiari di ottenere uno sconto sui servizi offerti dalle strutture turistico-ricettive. Il provvedimento n. 237174/2020 del 17 giugno 2020 stabilisce le modalità di funzionamento del meccanismo.

Lo sconto potrà arrivare **fino a 500 euro** per ogni nucleo familiare, ma il provvedimento direttoriale non ha fornito alcuna specifica indicazione qualora l'acquisto dei servizi alberghieri dovesse essere effettuato per il tramite di un'agenzia di viaggi che agisce come intermediaria.

Leggi anche

- Bonus vacanze, domande dal 1° luglio. Come fare
- Bonus vacanze, pronto il codice tributo per il credito d'imposta

L'ambito applicativo della disposizione

Il tax credit vacanze, cioè lo "sconto" di cui possono beneficiare i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro, presenta tanti limiti. I numerosi "pacchetti" renderanno poco efficace la misura che rischia di tradursi in un aggravio, anche economico, per le strutture turistico-ricettive.

Il legislatore ha individuato specifici presupposti soggettivi e oggettivi per fruire del bonus. Il credito è riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro. L'utilizzazione del credito deve essere effettuata nell'**arco temporale 1° luglio-31 dicembre 2020**, quindi le spese relative al "soggiorno" devono essere sostenute durante questo periodo.

Il credito è riconosciuto alla **condizione** che le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo Bed & Breakfast.

L'oggetto dell'agevolazione

L'oggetto del tax credit è individuato dal comma 1 dell'art. 176 del decreto Rilancio. Il credito trae origine dal pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale

dalle imprese turistico-ricettive, nonché dagli agriturismo e dai Bed & Breakfast. In pratica, se il turista soggiorna presso una struttura alberghiera in Italia è possibile fruire dello sconto al termine del periodo di vacanza.

La norma fa **espresso riferimento** ai servizi offerti dalle predette strutture. Ne consegue che il tax credit non si applica alle cessioni di pacchetti turistici poste in essere dalle agenzie di viaggi. In questo caso le prestazioni di servizi non sono poste in essere dalla struttura alberghiera, ma direttamente dall'agenzia di viaggio.

Nel momento in cui l'agenzia di viaggio deve comporre un pacchetto e venderlo intervengono tre o più soggetti.

L'agenzia acquista i servizi da utilizzare per la composizione del pacchetto. Ad esempio, acquista i servizi della struttura ricettiva, il servizio delle guide che accompagneranno i viaggiatori nel corso delle escursioni e stipula un contratto di trasporto di persone.

Tutti i servizi sono posti in essere direttamente nei confronti dell'agenzia di viaggi. I documenti saranno utilizzati per ottenere il riconoscimento fiscale delle spese sostenute e considerate in diretta diminuzione del margine ai fini della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto.

A sua volta, successivamente, quando l'agenzia di viaggi avrà venduto il pacchetto e incassato l'intero corrispettivo, l'operazione potrà considerarsi effettuata. L'IVA sarà esigibile e dovrà essere emessa la fattura nei confronti del viaggiatore. Ciò in quanto la vendita del pacchetto turistico è effettuata nei confronti del viaggiatore.

Invece, la disposizione del decreto Rilancio limita la possibilità di fruire del beneficio fiscale per i "servizi offerti in ambito nazionale dalle **imprese turistico-ricettive**" e non per le prestazioni di servizi poste in essere dalle agenzie di viaggio.

Non deve trarre in inganno la previsione di cui all'art. 176, comma 3, lettera c) dove viene precisato che "il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza**

l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono **piattaforme o portali telematici** diversi da agenzie di viaggio e tour operator”.

In tale ipotesi il legislatore ha riconosciuto la possibilità di fruire dello sconto, se l'acquisto del servizio alberghiero è intermediato tramite un'agenzia di viaggi che ne effettua il relativo pagamento. In tale ipotesi l'agenzia non effettua la cessione di un pacchetto turistico, ma si limita a svolgere un'attività di intermediazione nella vendita dei servizi alberghieri che la struttura turistico-ricettiva presterà nei confronti del nucleo familiare. In tale ipotesi, puntualizza la norma, anche se il pagamento viene effettuato per il tramite di un'agenzia di viaggi, il nucleo familiare potrà fruire del bonus, cioè dello sconto.

Il pagamento diretto e tramite agenzia di viaggi

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indica con precisione le modalità di fruizione dello sconto, ma non ha considerato, come indicato espressamente dalla norma, che il **pagamento dei servizi** potrà essere effettuato per il tramite dell'agenzia di viaggi.

Uno dei componenti il nucleo familiare deve ottenere, tramite un'applicazione, il rilascio di un codice univoco e di un QR code. La struttura turistico-ricettiva ne effettua l'acquisizione all'atto del pagamento e lo

inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura o dello scontrino commerciale, in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. La procedura descritta restituisce all'operatore un esito che, ove positivo, potrà essere confermato in modo da applicare concretamente lo sconto.

Il provvedimento non ha considerato il **ruolo delle agenzie di viaggio**.

Nel momento in cui l'agenzia che effettua la prenotazione riscuote la somma di denaro da girare alla struttura alberghiera, il cliente potrebbe non essere in possesso del QR code. Secondo le indicazioni del provvedimento, la procedura deve essere **effettuata all'atto del pagamento** direttamente dalla **struttura ricettiva**. Ciò anche perché la procedura richiede l'emissione della fattura elettronica o dello scontrino.

Invece, l'agenzia di viaggi che effettua il pagamento per conto del viaggiatore si limiterà all'emissione della **fattura per l'attività di intermediazione** nei confronti della struttura ricettiva in un momento successivo.

Allo stato attuale sono completamente mancanti le istruzioni che consentono, qualora intervenga un'agenzia di viaggi come intermediaria, e che quindi effettua il pagamento per conto del nucleo familiare, di fruire dello sconto.

Fisco

Norme da coordinare

Invito al contraddittorio: attenzione ai termini di decadenza per gli accertamenti 2014 e 2015

di Maurizio Villani - Avvocato tributarista in Lecce

La data di notifica dell'invito al contraddittorio, obbligatorio per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio, potrebbe determinare la non applicazione della proroga della notifica degli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2015 (o 2014 per omessa dichiarazione) prevista dal decreto Rilancio. In base al decreto Crescita 2019, infatti, se l'Agenzia delle Entrate invita il contribuente al contraddittorio in un termine inferiore a 90 giorni rispetto al naturale termine di decadenza, questo stesso termine automaticamente si proroga di 120 giorni. Pertanto, in caso di invito al contraddittorio al 5 ottobre 2020 (88 giorni al 31 dicembre 2020), il termine di decadenza per l'anno 2015 (o 2014) automaticamente slitterebbe al 30 aprile 2021, impedendo di fatto l'applicazione della proroga prevista dal decreto Rilancio.

Tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, il **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla **sospensione dei termini** relativi all'**attività** degli Uffici degli **enti impositori**.

Più specificamente, in tema di disposizioni inerenti l'attività degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alla **proroga dei termini della notifica degli avvisi di accertamento**, l'art. 157, comma 1, ha stabilito che "in **deroga** a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica in liquidazione, per i quali i termini di decadenza, senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 [...], scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono **emessi entro il 31 dicembre 2020** e sono **notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei tributi".

Leggi anche

- Decreto Rilancio: proroga di un anno per la notifica degli atti impositivi

- Accertamenti: il distanziamento tributario tra l'emissione dell'atto e la sua notifica

- Decreto Rilancio: accertamenti a struttura bifasica tra vecchi e nuovi termini di decadenza

Da un'analisi della norma in esame, emerge che la disposta "**scissione**" tra la data di **emissione** e la data di **notifica** dell'atto, determinerà non poche problematiche alla luce del fatto che si creeranno inevitabilmente **due termini di decadenza** solo per gli **anni 2014 e 2015**:

- uno per l'emissione dell'atto entro il 31 dicembre

2020, con la conseguente difficoltà per il contribuente di verificare la data, nonostante il generico riferimento dell'art. 157, comma 5;

- uno per la notifica al contribuente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, salvo specifiche urgenze.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza Covid-19, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice; di fatto, però, a parere di chi scrive, da tale disposizione discende solo un maggior **trattamento di favore nei confronti dell'Agenzia** delle Entrate, che così facendo beneficerà di un maggior lasso temporale entro cui provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015.

Norme da coordinare

Tanto premesso, si ritiene necessario osservare che l'art. 157 deve essere coordinato ed interpretato con la lettura degli articoli 5, comma 3-bis, e 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, con cui è stata introdotta l'**obbligatorietà dell'invito al contraddittorio**. Più nel dettaglio: - l'art. 5-ter, rubricato "Invito al contraddittorio", prevede che per gli **avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020** l'Ufficio, prima di emettere tale atto impositivo, deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dello stesso, salvo eccezioni. L'art. 5-ter è stato inserito dal decreto Crescita (art. 4-octies, comma 1, lettera b, D.L. n. 34/2019), con decorrenza dal 30 giugno 2019 e applicazione agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020;

- l'art. 5, comma 3-bis, rubricato "Avvio del procedimento", dispone testualmente che "qualora tra la data di comparizione [...] e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto

impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è **automaticamente** prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario". Il comma è stato aggiunto dall'art. 4-*octies*, comma 1, lettera a), del decreto Crescita, con decorrenza dal 30 giugno 2019 e applicazione agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Da tanto discende che, in base alla normativa, laddove l'Agenzia delle Entrate inviti il contribuente al contraddittorio in un termine inferiore a 90 giorni rispetto al naturale termine di decadenza, questo stesso termine **automaticamente** si prorogherà di **120 giorni**.

Ad esempio

Se l'Agenzia delle Entrate dovesse invitare il contribuente al contraddittorio in data lunedì 5 ottobre 2020 (solo **88 giorni** sino al 31 dicembre 2020), il **termine di decadenza** per l'anno 2015 (o per l'anno 2014 in caso di omessa dichiarazione), ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (prima delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016), automaticamente slitterà al **30 aprile 2021** e, quindi, non si potrà più applicare il nuovo termine di decadenza dell'art. 157, in quanto lo spostamento automatico andrà ben oltre la decadenza compresa tra l'08 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. Bisogna tener conto che il mancato invito al contraddittorio può determinare l'invalidità dell'avviso di accertamento (art. 5-ter, comma 5, citato).

Pertanto, per gli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015, a parere di chi scrive, è inutile la precisazione dell'art. 157, comma 1, che - per il calcolo della decadenza - prevede che non si deve più tener conto degli 85 giorni di sospensione (art. 67, comma 1, D.L.

n. 18/2020), che avrebbero spostato al 2021 il termine di decadenza e, quindi, indirettamente, avrebbero determinato l'inapplicabilità dell'art. 157 più volte citato.

Viceversa, nonostante la succitata modifica, ciò che è uscito dalla finestra (85 giorni) è rientrato dalla porta (120 giorni) con gli spostamenti suesposti dei termini di decadenza.

In sostanza, l'**applicazione della proroga dei termini della notifica** degli accertamenti per gli anni 2014 e 2015, disposta dall'art. 157 del decreto Rilancio, dipenderà dalla **data di notifica dell'invito al contraddittorio**.

In conclusione

Con riferimento all'anno d'imposta 2015 (o 2014 per omessa dichiarazione), l'Agenzia delle Entrate per gli avvisi di accertamento che saranno emessi dal 1° luglio 2020:

- se notificherà l'invito al contraddittorio entro venerdì 2 ottobre 2020, potrà beneficiare della nuova decadenza al 31 dicembre 2021 (art. 157 del decreto Rilancio);
- se notificherà l'invito al contraddittorio da lunedì 5 ottobre 2020 in poi, dovrà necessariamente notificare l'avviso di accertamento entro il 30 aprile 2021 (e non entro il 31 dicembre 2021);
- soltanto se dimostrerà che non era obbligata all'invito al contraddittorio, nei casi tassativamente previsti dall'art. 5-ter, potrà beneficiare della nuova decadenza al 31 dicembre 2021.

Tanto chiarito, è bene che i contribuenti tengano conto dei diversi termini di decadenza per **eccepire le nullità** degli avvisi di accertamento per l'anno 2015 (o 2014 per omessa dichiarazione).

Fisco

Dal MEF

TEFA: modalità di riversamento del tributo

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Questa deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Lo ha previsto il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato sul proprio portale il decreto direttoriale 1 luglio 2020.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 2 luglio 2020 sul proprio portale il Decreto direttoriale 1 luglio 2020, in corso di pubblicazione in G.U., inerente i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento del TEFA attraverso il modello F24.

Il TEFA è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI), secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 504 del 1992, e alla tariffa avente natura corrispettiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana.

Questa deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Per quanto riguarda l'annualità 2020, la Struttura di gestione effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall'ente impositore. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati alla provincia o città metropolitana

competente per territorio.

Il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d'intesa, dagli enti coinvolti. La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d'Italia, per gli enti che ne sono dotati. Laddove i pagamenti siano effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, al fine di assicurare il sollecito e corretto riversamento del TEFA, le province e le città metropolitane comunicano entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 01/07/2020.

Fisco

Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo

Bonus Vacanze: le risposte del Ministero

Il bonus vacanze può essere speso in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast), non è dunque possibile essere utilizzato in più soluzioni. Il bonus può essere richiesto ed erogato esclusivamente in modalità digitale. Per ottenerlo è necessario avere un'identità digitale (SPID oppure CIE 3.0 con relativo PIN) e aver installato ed effettuato l'accesso a IO, l'app dei servizi pubblici, disponibile solo per smartphone. Sono queste alcune delle risposte che il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo ha dato alle FAQ più frequenti.

Il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo fornisce i primi chiarimenti sul **bonus vacanze** pubblicando sul proprio sito istituzionale le risposte alle FAQ più frequenti.

Il bonus vacanze può essere ottenuto dalle famiglie con un reddito **ISEE fino a 40.000 euro**. Il contributo dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è riconosciuto per un importo pari a:

- 500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone,
- 300 euro per quelli composti da 2 persone,

- 150 euro per quelli composti da 1 persona.

La spendibilità del buono

Le faq chiariscono che il bonus può essere speso in **un'unica soluzione**, presso un'unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast), non è dunque possibile essere utilizzato in più soluzioni.

Il bonus non può essere neanche utilizzato per pagare l'abbonamento agli stabilimenti balneari, né per acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le vacanze.

Una volta attivato può essere speso a partire **dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020** e il cittadino interessato dovrà verificare se la struttura turistica prescelta accetta il bonus vacanze.

Come richiedere il bonus

Il bonus può essere richiesto ed erogato esclusivamente in **modalità digitale**. Per ottenerlo è necessario avere **un'identità digitale** (SPID oppure CIE 3.0 con relativo PIN) e aver installato ed effettuato l'accesso a IO, l'app dei servizi pubblici, disponibile solo per smartphone.

Quando viene richiesto il bonus, **l'app IO** verifica con i sistemi di INPS che l'ISEE sia sotto la soglia prevista, basandosi sull'importo calcolato a partire dai dati inseriti nell'ultima Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata per il nucleo familiare.

Se all'INPS non risulta alcuna DSU in corso di validità per la famiglia, l'app IO avvisa con un messaggio e si potrà richiedere nuovamente il bonus solo dopo aver presentato una DSU attraverso i canali messi a disposizione dall'INPS.

Una nuova DSU potrebbe essere richiesta anche per aggiornare l'elenco dei componenti e il relativo indicatore ISEE. In caso di **annullamento** della richiesta sarà possibile richiedere nuovamente il bonus in un secondo momento.

Se il nucleo familiare ha già un **bonus attivo**, non sarà possibile procedere con una nuova richiesta. In questo caso, l'app IO informerà che i dati relativi al bonus già attivo potranno essere visualizzati nella sezione "Pagamenti" dell'app, dove rimarrà disponibile fino al suo utilizzo da parte di uno dei componenti del nucleo familiare.

Chi può utilizzare il Bonus

Il Bonus può essere utilizzato solo dal nucleo familiare che lo ha richiesto, **non è cedibile** a soggetti diversi dai componenti del nucleo familiare. Per l'elenco dei componenti del nucleo familiare che possono utilizzare il bonus, fa fede quello risultante dalla Dichiarazione

sostitutiva unica (DSU) in corso di validità. L'elenco dei familiari viene comunicato dalla app IO al richiedente, se la verifica dei requisiti per accedere al bonus ha avuto esito positivo.

Per **cedere** il bonus a uno dei componenti del nucleo familiare non è necessario che anche loro abbiano l'app IO. Se il familiare ha installato l'app sul proprio telefono e ha eseguito l'accesso a IO, potrà visualizzare in automatico il bonus all'interno della propria sezione "Pagamenti". In caso contrario, tramite la funzione "Condividi" presente nella schermata di riepilogo del bonus, l'app crea una copia del codice univoco e del relativo QR code, che si potrà condividere come una semplice immagine con gli altri componenti del nucleo familiare, via whatsapp o con altri strumenti disponibili sullo smartphone.

A cura della Redazione

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti: emendamento DL Rilancio su termine per nomina degli organi di controllo è sbagliato

Nell'ambito della riforma della crisi di impresa, l'emendamento al DL Rilancio approvato in Commissione Bilancio alla Camera, che proroga al 2022 il termine per nominare gli organi di controllo o il revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative costituite dopo il 16 marzo 2019, è sbagliato e dannoso. Lo ha evidenziato il CNDCEC con un comunicato stampa del 2 luglio 2020. La riforma entrerà in vigore nel 2021, mentre saranno quasi ventimila le imprese i cui organismi di controllo potranno entrare in carica nel 2022.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 2 luglio 2020 riguardante il Decreto Rilancio e la **crisi d'impresa**.

In particolare, è stato evidenziato che l'emendamento al DL Rilancio approvato in Commissione Bilancio alla Camera, che proroga al 2022 il **termine** per nominare gli **organi di controllo** o il revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative costituite dopo il 16 marzo 2019, è sbagliato e dannoso. Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Massimo Miani** ha evidenziato che le società che si sono già dotate di organi di controllo sono almeno

50mila su 68mila. Questo emendamento penalizza ingiustamente le imprese che si sono impegnate a rispettare la norma e premia invece quelle che finora non si erano messe in regola.

Inoltre si tratterebbe di un colpo al **sistema di allerta**, ossia alla più rilevante novità introdotta dalla riforma della crisi di impresa, ma soprattutto a chi rischia di esserne vittima.

Infatti, la **riforma** entrerà in vigore nel 2021, mentre saranno quasi ventimila le imprese i cui organismi di controllo potranno entrare in carica nel 2022, proprio in virtù di questo emendamento.

Si crea uno **sfasamento temporale** che creerà confusione e priverà una fetta importante delle imprese italiane e per un lasso di tempo significativo degli organismi di controllo deputati a monitorare le imprese al fine di evitare con il pre-early warning la segnalazione di situazioni di allerta.

Gli **organi di controllo** devono segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Perciò è importante che il **Parlamento** rifletta seriamente su questa scelta, che elimina un organo di presidio per gli stakeholders e che interloquisce direttamente con il cda.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 02/07/2020

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Non c'è rimborso sulle somme oggetto di definizione

In tema di contenzioso tributario, la definizione in adesione di un provvedimento, quale ad esempio un avviso di accertamento o, in passato, un PVC, da parte del contribuente, preclude ogni forma di impugnazione successiva dello stesso e quindi anche del rimborso. La definizione agevolata, infatti, è considerata una forma surrettizia di impugnazione. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 13478 depositata il 2 luglio 2020.

Ad una società veniva notificato, al termine di una verifica fiscale un PVC in ordine ad Iva indebitamente detratta per gli anni 2003 - 2005. La contribuente, quindi, optava per la definizione agevolata del PVC (pal tempo prevista) con il conseguente versamento delle maggiori imposte e delle sanzioni riotte.

Successivamente avanzava un'istanza di rimborso per ottenere il ristoro delle somme in precedenza versate, in quanto ritenute non dovute. L'ufficio opponeva il rifiuto, che veniva impugnato innanzi alle commissioni tributarie. I giudici di primo grado accoglievano le doglianze, ma la decisione non veniva confermata dai giudici di appello sul presupposto della tardività della presentazione dell'istanza dovendosi aver riguardo non alla data di versamento delle imposte ma al momento di registrazione delle operazioni. Avverso detta sentenza proponeva ricorso in Cassazione la difesa della contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13478 depositata il 2 luglio 2020, ha rigettato il ricorso proposto dalla società. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno chiarito che in materia di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi acquisiti agli atti del giudizio. Nel caso di specie, inoltre, deve considerarsi corretta l'individuazione effettuata d'ufficio dai giudici di appello dell'intervenuta decadenza dell'istanza di rimborso della società. Il termine di decorrenza era stato correttamente individuato ritenendo del tutto irrilevante la data di pagamento di tali somme, considerando invece la registrazione delle operazioni. Inoltre, prosegue la Corte, il rimborso non spetterebbe alla contribuente anche sulla base della preclusione di qualsiasi forma di impugnazione del provvedimento, derivante dalla definizione dello stesso. La ragione, prosegue la Corte, deriva dal fatto che la possibilità di impugnare piuttosto che di chiedere un rimborso a seguito dell'adesione rimetterebbe in discussione la definizione agevolata e in adesione. Da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Quotazioni OMI: insufficienti in assenza di presunzioni gravi precise e concordanti

Con la sentenza n. 13369, depositata il 1 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha dato continuità al principio in base al quale, in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo

dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante dalle quotazioni OMI atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio. Tale valore può variare in funzione di molteplici parametri dovendo l'accertamento essere fondato su presunzioni gravi precise e concordanti.

L'Ufficio notificava ad acquirente ed alienante di un immobile, due avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale con i quali rideterminava il valore dell'immobile compravenduto. Veniva proposto ricorso, accolto parzialmente dalla CTP tenendo conto delle reali condizioni dell'immobile. La pronuncia veniva impugnata insistendo sul difetto di motivazione in ordine ai criteri di determinazione del valore degli immobili oltre che sulla contraddittorietà rispetto ad altro accertamento effettuato in precedenza. La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo sufficiente ai fini della motivazione l'indicazione del valore del bene accertato rispetto a quello dichiarato ed il riferimento agli elementi in base ai quali era stato determinato. Nel merito inoltre riteneva che tale valore fosse stato correttamente determinato mettendo a confronto la stima dell'Ufficio derivante dall'applicazione delle valutazioni OMI con quella della parte espressa in una minuziosa relazione tecnica, che teneva conto dell'ubicazione dell'immobile, della categoria catastale D/8 e della rendita già accertata dall'Agenzia del Territorio. Avverso tale decisione proponeva ricorso l'alienante rilevando che non potesse essere utilizzato come unico elemento giustificativo dell'accertamento lo scostamento dai valori normali OMI, occorrendo invece presunzioni gravi, precise e concordanti. Anche l'acquirente, società di leasing denunciava la mancata valutazione da parte della CTR che essa in quanto società di leasing non avrebbe avuto alcun interesse a corrispondere somme non dichiarate di cui non avrebbe potuto ottenere la restituzione. Evidenziava inoltre la contraddittorietà della decisione rispetto ad un precedente accertamento che aveva attribuito alla stessa porzione di immobile un valore inferiore. Ancora veniva eccepita l'omessa valutazione delle caratteristiche dell'immobile, posto al piano interrato e quindi di valore inferiore ai negozi posti al piano strada, e bisognevole di importanti lavori di manutenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13369 depositata il 1° luglio 2020, ha accolto entrambi i ricorsi dei contribuenti condannando l'Ufficio alla refusione delle spese di lite. La Suprema Corte innanzitutto rammenta che le quotazioni OMI non costituiscono una fonte di

prova tipica del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria catastale ma, tutt'al più, uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa. I giudici di legittimità aggiungono, che in linea di principio è sufficiente nella motivazione l'enunciazione di criteri astratti di determinazione del maggior valore, senza la necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per la loro applicazione. Ciò a condizione che il contribuente che conosce il criterio di valutazione adottato sia posto nelle condizioni di contestare la pretesa. Nella specie, l'Ufficio, neanche nella fase giudiziale aveva fornito ulteriori elementi idonei ad integrare quelle presunzioni gravi precise e concordanti necessarie per giustificare l'inadeguatezza del valore dichiarato e l'attendibilità di quello accertato. In difetto quindi, di ulteriori elementi rispetto ai valori OMI sui quali si fonda l'accertamento, il solo dato dello scostamento del valore dichiarato rispetto a quello risultante dalle quotazioni OMI rende l'atto illegittimo.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti del Ministero del lavoro

Cassa integrazione in deroga: modalità e termini di presentazione delle domande

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Arrivano (anche) dal decreto interministeriale n. 9 del 2020 e dalla circolare del Ministero del lavoro le indicazioni in merito alle modalità e ai termini che i datori di lavoro interessati devono seguire per chiedere, direttamente all'INPS, l'erogazione anticipata dei trattamenti di cassa integrazione in deroga spettanti per Covid-19 con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa successivi alle prime 9 settimane. La fruizione delle ulteriori 4 settimane concedibili a completamento delle prime 14 settimane e per un limite massimo di 18 settimane complessive può anche essere antecedente al 1° settembre 2020.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto con un nuovo provvedimento, il decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020, per disciplinare alcuni aspetti applicativi delle **procedure CIG** introdotte per fronteggiare la crisi occupazionale da emergenza sanitaria COVID-19. In particolare, viene presa in esame la disposizione in base alla quale i datori di lavoro, aventi unità produttive site in 5 o più regioni, che abbiano già fatto richiesta del trattamento di CIG in deroga e che abbiano avuto un'autorizzazione per un periodo inferiore alle 9 settimane, possono presentare istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il completamento delle settimane fruibili, con le medesime **modalità telematiche (CIGSonline)** con cui hanno presentato la prima istanza.

Ad integrazione di quanto previsto dal decreto, il dicastero ha pubblicato anche la circolare n. 11 del 20 giugno 2020, con riferimento ai datori di lavoro che abbiano già ottenuto una autorizzazione alla concessione del trattamento di **CIG in deroga** dalla Regione competente, ovvero, da parte del Ministero in caso di aziende plurilocalizzate (unità produttive e/o operative siano site in 5 o in più di 5 regioni) per un periodo complessivo di 9 settimane, possono presentare istanza per i periodi successivi fino ad una **durata massima di 14 settimane** direttamente all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l'intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere **ulteriori 4 settimane di intervento**, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive (decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52).

Il Decreto Rilancio ha poi previsto il **pagamento diretto**, con **anticipo del 40%**, da parte dell'INPS

delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

Leggi anche Cassa integrazione: come e quando presentare le domande

Termini di presentazione delle domande

Con riferimento alla Cassa integrazione in deroga per i **periodi intercorrenti tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020**, i datori di lavoro possono presentare istanza:

- **alla Regione**, fino al completamento delle 9 settimane di spettanza, qualora abbiano fatto già richiesta dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia. Nel caso in cui siano aziende plurilocalizzate l'istanza deve essere trasmessa **al Ministero del Lavoro** e delle Politiche Sociali fino al completamento del medesimo periodo;
- **all'INPS**, se il primo periodo di 9 settimane è già stato autorizzato, a prescindere dalla effettiva fruizione, fino ad una durata massima di 14 settimane e per le ulteriori 4 settimane da richiedere nei mesi di settembre e ottobre 2020 o in via anticipata in caso di completa fruizione delle prime 14 settimane spettanti.

Le domande devono essere presentate nel rispetto dei seguenti termini:

- entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (**3 luglio** per le **sospensioni intercorse entro il 17 giugno 2020**) o riduzione dell'attività o comunque, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione (17 luglio per le sospensioni intercorse entro il 17 giugno 2020);
- **entro il 15 luglio 2020**, a pena di decadenza, per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione intercorsi nel **periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020**;
- entro 30 giorni dalla **comunicazione trasmessa in modo errato**, se sono stati commessi degli errori riguardo la tipologia di trattamento da richiedere o comunque errori o omissioni che hanno impedito

l'accettazione della domanda, a prescindere dal periodo di riferimento della stessa.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei **Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle**, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall'INPS, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

Leggi anche Cassa integrazione tra autorizzazione e pagamento anticipato: è vera semplificazione?

Erogazione del trattamento di CIG in deroga

Per le settimane di CIG in deroga successive alle prime 9, i trattamenti di integrazione salariale saranno autorizzati entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e il **decreto di concessione** sarà trasmesso all'INPS entro 48 ore dalla sua adozione.

Con riferimento alle domande presentate direttamente all'INPS, è previsto che l'Istituto autorizzi in via anticipata il pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A tal fine il datore di lavoro deve trasmettere all'Istituto tutti i **dati necessari per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale**, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, o comunque entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (17 luglio in sede di prima applicazione). L'eventuale

recupero degli importi indebitamente anticipati viene operato dall'INPS in capo al datore di lavoro.

Istruzioni INPS

L'INPS, con la circolare n. 78 pubblicata il 27 giugno 2020, ha recepito le disposizioni dettate dal Decreto Rilancio in materia di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Le domande possono essere presentate:

- per la **CIG ordinaria**, tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà" - "Cig Ordinaria";
- per la **CIG in deroga**, tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "CIG in Deroga INPS";
- per l'**assegno ordinario**, tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "Fondi di solidarietà".

Al fine di richiedere l'anticipazione del 40%, è necessario selezionare nella domanda l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI" e compilando i seguenti dati:

- **codice fiscale** dei **lavoratori interessati** dal trattamento di integrazione salariale;
- **IBAN** dei lavoratori interessati;
- **ore di cassa integrazione**, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto interministeriale 20/06/2020, n. 9

Lavoro e Previdenza

Un dedalo di date e adempimenti

Cassa integrazione COVID-19 e anticipazione: tempi stretti e ostacoli per le aziende

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito www.dottorinalavoro.it

L'INPS, con la circolare n. 78 del 2020, e il Ministero del lavoro dopo, con la circolare n. 11 del 2020 e il decreto interministeriale n. 9/2020, hanno fornito le indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di richiesta dell'anticipo del trattamento integrativo salariale COVID-19. Le istruzioni sono, in un certo senso, "pressanti" per i datori di lavoro in quanto prevedono termini molto stretti. Le aziende si trovano difatti in un labirinto di date e di adempimenti da tenere sempre presenti per evitare eventuali responsabilità. L'impressione di fondo è che si siano scelte strade particolarmente "tortuose" e piene di ostacoli, per la gestione di un sostegno al reddito che è rivolto alla totalità dei lavoratori subordinati.

Con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 l'INPS ha fornito le proprie indicazioni operative concernenti le modalità di richiesta dell'**anticipo del trattamento integrativo salariale COVID-19**, previsto dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Prima di entrare nel merito di quanto trattato, sotto l'aspetto operativo, dalla circolare n. 78 va ricordato che:

- La **richiesta dell'anticipo di una parte** del trattamento integrativo **non è un obbligo** (e ciò traspare dalla stessa procedura telematica) ma, ritengo, che sia un dovere morale delle aziende richiederlo, in quanto i dipendenti stanno scontando i ritardi nei pagamenti e, inoltre, la pressione dei diretti interessati porterà i datori di lavoro ad utilizzare tale possibilità prevista dalla norma;

- Il **pagamento diretto**, limitatamente alla CIG in deroga, è la forma usuale con il quale vengono saldati i lavoratori: per le sole **imprese multilocalizzate** in almeno cinque Regioni o Province Autonome nella quali, ora, a gestione passa, completamente, all'INPS ma che per le prime 9 settimane ha visto "impegnata" anche la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro, è possibile l'anticipazione da parte dei datori di lavoro con successivo conguaglio. Tale passaggio di competenze lo si evince anche dal D.M. del Ministro del Lavoro emanato "di concerto" con quello dell'Economia, datato 19 giugno 2020, inviato, per la registrazione, alla Corte dei Conti e la circolare del Ministero del lavoro del 1° luglio 2020, n. 11;

- Il pagamento diretto per gli ammortizzatori COVID-19, segue regole particolari rispetto a quelle, ad esempio, in uso per la **CIGO ordinaria** ex art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015 ove la richiesta del datore di lavoro deve essere supportata da difficoltà di natura economica che vanno valutate dall'Istituto sulla base di indicatori economico-finanziari. Per l'integrazione salariale, dovuta alla pandemia, tali accertamenti

non sussistono.

Tempi stretti per i datori di lavoro

Le indicazioni, contenute nella circolare n. 78, sono, in un certo senso, **"pressanti" per i datori di lavoro** in quanto i termini, previsti sia dal D.L. n. 34 che da quello successivo, il D.L. n. 52/2020, sono molto stretti: infatti, per le riduzioni di orario e le sospensioni a zero ore concernenti le 5 settimane che siano iniziate prima del 18 giugno, la richiesta dell'anticipo del 40% del trattamento relativo sia alla CIGO che all'assegno ordinario FIS che alla Cassa in deroga, deve essere inoltrato dai datori di lavoro o dall'intermediario abilitato **entro il 3 luglio**, mentre **se non c'è alcuna richiesta di anticipo**, la data ultima è quella del **17 luglio 2020**, se più favorevole rispetto alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione.

In tal modo l'Istituto ha risolto la mancanza di coordinamento tra la previsione dell'art. 22-quater del D.L. n. 18, come modificato dal D.L. n. 34, e il D.L. n. 52/2020 che, al secondo comma dell'art. 1, ha previsto come data finale il 17 luglio finalizzata a gestire la fase transitoria "in deroga alla legislazione vigente".

L'Istituto ricorda che:

- La possibilità dell'anticipo riguarda le istanze presentate per **CIGO, FIS e CIGD** a partire **dal 18 giugno**;
- Al fine di favorire la immediata disponibilità delle risorse economiche in favore dei lavoratori, le nuove regole si applicano anche alle domande presentate **in data antecedente il 18 giugno**, autorizzate dall'INPS a condizione che l'azienda non abbia ancora presentato il modello SR41;
- La corretta liquidazione delle prestazioni postula una sorta di preistruttoria finalizzata alla verifica della validità e della congruità dei dati forniti: il tutto per rispettare il termine di 15 giorni fissato dal Legislatore che decorre dalla data indicata dal protocollo informatico;
- Il datore di lavoro dovrà prestare particolare

attenzione alla correttezza dei dati trasmessi, onde evitare che l'istanza sia oggetto di **reiezione** o di **annullamento**, con la conseguenza che lo stesso anticipo sia considerato come indebito, concetto sul quale mi soffermerò più avanti;

· Gli **esiti dei controlli** sono consultabili dai datori di lavoro sulla sezione della procedura che si chiama "Esiti della procedura dell'anticipo".

Leggi anche Cassa integrazione fino a 18 settimane con due domande all'INPS

Come si calcola l'anticipo

Ma, in che modo viene calcolato l'anticipo?

Dopo aver ricordato che i **massimali di integrazione salariale** da prendere in considerazione sono pari a 1.199,72 euro per CIGO, assegno ordinario e Cassa in deroga ed a 1.727,41 per l'assegno ordinario per il Fondo Credito, l'Istituto ha affermato che l'elaborazione dell'anticipazione avviene sulla base di un algoritmo che tiene conto del **40% del valore orario del massimale**, moltiplicato per il numero di ore di prestazione richieste dal datore di lavoro. Le somme sono erogate dalle strutture territoriali dell'INPS sulle quali insistono le singole unità produttive ed il lavoratore ha la possibilità di accedere, per la visura, al proprio fascicolo previdenziale attraverso il portale dell'Istituto.

Regime fiscale

Ma, sotto l'aspetto fiscale, come viene trattato l'anticipo?

La risposta è al punto 7 della circolare: l'erogazione viene trattata **come un prestito** e non comporta l'applicazione di alcuna ritenuta fiscale: quest'ultima, sarà determinata soltanto in fase di liquidazione totale dell'integrazione salariale. In tale sede sarà la stessa procedura "CIG-pagamento diretto" a calcolare le imposte dirette e l'importo netto da corrispondere sul quale sarà recuperato quanto erogato sotto form di anticipo e se dovuto, il contributo del 5,84%.

Gestione degli indebiti

Una particolare attenzione, a mio avviso, occorre prestare al pagamento a saldo ed alla gestione degli eventuali indebiti, in quanto una serie di responsabilità gravano sul datore di lavoro.

La circolare n. 78 richiama, innanzitutto, il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 52: è fatto obbligo al datore di lavoro di **inviare all'INPS il modello SR41** con tutti i dati necessari per il saldo, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato o, se posteriore, entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento di concessione, fermo restando che se il 17 luglio (30 giorni di entrata in vigore del D.L. n. 52) è posteriore, in sede di prima applicazione,

è quest'ultima la data di riferimento. Il modello SR41 dovrà essere unico per tutto il periodo richiesto con la domanda.

Ma, cosa succede se il datore di lavoro non rispetta le scadenze sopra evidenziate?

Scatta una precisa **responsabilità** a carico dello stesso nel senso che il pagamento della prestazione e gli **oneri correlati rimangono a suo carico** e di conseguenza, anche gli anticipi erogati ai dipendenti sono considerati come indebiti con il conseguente recupero sull'azienda. E' questo un **passaggio molto importante (ma non è il solo)** che chiama in causa, per il rigoroso rispetto delle scadenze, anche gli intermediari abilitati che seguono le imprese (consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.).

Ma questo che ho appena evidenziato non è il solo caso di responsabilità datoriale.

L'Istituto riservandosi di fornire maggiori elementi di dettaglio e di individuare le modalità operative per il recupero, ricorda che, sulla scorta della previsione contenuta nell'art. 22-quater del D.L. n. 18/2020, come introdotto dal D.L. n. 34/2020, il recupero di eventuali importi non dovuti si verificherà per:

· Gli **anticipi in eccesso** rispetto all'importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello SR41: ciò significa che, prudenzialmente, anche in considerazione di eventuale minore ricorso all'integrazione di sostegno, è opportuno che la richiesta dell'anticipo del 40% sia inferiore alla previsione massima;

· Gli anticipi disposti in favore di **dipendenti che non risultassero beneficiari del trattamento di integrazione salariale**. E' il caso, ad esempio, di chi non ne abbia titolo (magari, perché collaboratore autonomo, o perché lavoratore dimissionario dopo appena aver ricevuto l'anticipo o perché licenziato al di fuori della causale del giustificato motivo oggettivo per la quale sussiste la sospensione dei recessi fino al 17 agosto 2020);

· Per l'invio del **modello SR41 oltre il limite stabilito per la decadenza** (ad esempio, per il saldo, entro la fine del mese successivo a quello di scadenza della sospensione o della riduzione di orario o, se, più favorevole, entro 30 giorni dalla data del decreto di concessione);

· Le erogazioni effettuate sugli anticipi che, in fase di supplemento di istruttoria, portino ad un **provvedimento di reiezione**;

· Le domande che, dopo l'erogazione degli anticipi, siano **annulate d'ufficio** o siano chiuse sotto l'aspetto amministrativo.

Considerazioni conclusive

A conclusione di questa breve esposizione mi permetto

un breve commento: ci si trova di fronte ad un bel **labirinto di date e di adempimenti** che occorre tenere sempre presenti.

Gli ammortizzatori sociali COVID sono molto diversi da quelli tradizionali ove tempi più lunghi e “gestibili” governano la materia e che trovano la propria disciplina di riferimento, essenzialmente, nel D.L.vo n. 148/2015. L'impressione di fondo è che il Governo

(ma anche il Legislatore che interviene con le leggi di conversione) abbia scelto **strade particolarmente “tortuose” e piene di ostacoli**, per la gestione di un sostegno al reddito che è rivolto alla totalità dei lavoratori subordinati (quale è questa “Cassa” nelle sue varie forme) e che avrebbe avuto bisogno di **procedure ben più snelle**.

Lavoro e Previdenza

Consulenti del Lavoro

Bonus 100 euro in busta paga da luglio: l'analisi della Fondazione Studi

Nella circolare n. 18 del 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene a commento della norma (legge 2 aprile 2020, n. 21) che, abrogando il cosiddetto "bonus Renzi, introduce ulteriori trattamenti integrativi e detrazioni per i lavoratori. Il documento di prassi fornisce sintesi e spiegazioni delle relative disposizioni sia per il trattamento integrativo del reddito che per l'ulteriore detrazione, in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Con la circolare n. 18 del 2 luglio 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene a commento delle misure volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e l'introduzione del cosiddetto "**bonus di 100 euro**".

Trattamento integrativo

Il **trattamento integrativo** è riconosciuto a condizione che:

- l'imposta lorda dovuta sia superiore all'importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- il **reddito complessivo** non sia superiore a 28.000 euro.

Il predetto trattamento integrativo è pari a 100 euro mensili (1.200 euro annui a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020).

Ulteriore detrazione fiscale

E' prevista, inoltre, una **detrazione dall'imposta** lorda sul reddito delle persone fisiche ulteriore rispetto a quelle stabilite dal TUIR, determinata sulla base di due diverse equazioni:

- se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 euro l'importo è pari a:
 $480 + 120 * ((35.000 - R) / 7.000)$ dove "R" = reddito complessivo;
- se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 euro l'importo è pari a:
 $480 * ((40.000 - R) / 5.000)$ dove "R" = reddito complessivo.

La detrazione in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 euro decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro⁶.

La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio

2020 al 31 dicembre 2020. Il sostituto d'imposta è tenuto a verificare la spettanza in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante. Nel caso in cui l'importo da recuperare ecceda i 60 euro, il comma 3 prevede che il recupero avvenga in otto rate di pari ammontare.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Ministero del lavoro

Cig in deroga Covid-19: termini e modalità di richiesta proroga e pagamento diretto

Nella circolare n. 11 del 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra la normativa innovata dal Decreto rilancio con riferimento alla istanza di proroga dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga e del relativo pagamento diretto anticipato che può essere richiesto all'INPS. Recapitando quanto previsto dal Decreto Rilancio, il dicastero fornisce così le indicazioni utili relative all'accesso al trattamento, anche per i trattamenti di proroga le cui istanze dovranno essere presentate all'INPS.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 11 dell'1 luglio 2020, interviene riguardo le ulteriori misure introdotte dal Governo in materia di **trattamenti di integrazione salariale**, con specifico riferimento alla possibilità di anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane di proroga disposte per la cig e l'assegno ordinario e di richiedere il pagamento diretto e anticipato dell'indennità direttamente all'INPS. Condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane è quindi che per i datori di lavoro richiedenti sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane. Le aziende, qualora abbiano interamente fruito del trattamento di **integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario** per l'intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di intervento, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive.

Il pagamento diretto, con anticipo del 40%, da parte dell'INPS delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

Presentazione delle domande

L'obbligo dell'accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. L'istanza deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale "COVID - 19 Deroga". La modalità telematica **CIGSonline** prevede due tipi di invio: "invio cartaceo" e/o "invio digitale", nel caso di "invio cartaceo" deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell'istanza recante la firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande devono essere presentate nel rispetto dei seguenti termini:

- **entro il quindicesimo giorno** successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (3 luglio per le sospensioni intercorse entro il 17 giugno 2020) o riduzione dell'attività o comunque, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione (17 luglio per le sospensioni intercorse entro il 17 giugno 2020);
- **entro il 15 luglio 2020**, a pena di decadenza, per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione intercorsi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione trasmessa in modo errato, se sono stati commessi degli errori riguardo la tipologia di trattamento da richiedere o comunque errori o omissioni che hanno impedito l'accettazione della domanda, a prescindere dal periodo di riferimento della stessa.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di **aziende plurilocalizzate**, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall'INPS, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

Concessione del trattamento

Per le settimane di Cig in deroga successive alle prime 9, i trattamenti di integrazione salariale sono concessi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e il decreto di concessione sarà trasmesso all'INPS entro 48 ore dalla sua adozione.

Con riferimento alle domande presentate direttamente all'INPS, è previsto che l'Istituto autorizzi in via anticipata il pagamento del trattamento nella misura del **40% delle ore autorizzate nell'intero periodo**. A tal

fine il datore di lavoro deve trasmettere all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, o comunque entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (17 luglio in sede di prima applicazione). L'eventuale recupero degli importi indebitamente anticipati viene operato dall'INPS in capo al datore di lavoro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 01/07/2020, n. 11

Finanziamenti

Emendamenti approvati

Decreto Rilancio: bonus affitti cedibile anche al locatore

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Continua presso la Commissione Bilancio della Camera l'esame del decreto Rilancio. Nella seduta del 2 luglio, ha ottenuto il via libera un emendamento riguardante il bonus affitti per immobili ad uso non abitativo, con cui viene precisato che il conduttore potrà cedere il credito d'imposta anche al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. Con un ulteriore emendamento approvato si prevede l'istituzione di un fondo da 10 milioni di euro per l'anno 2021 per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per i pagamenti effettuati attraverso carte di credito fino al 31 dicembre 2020. È demandato alle associazioni di categoria il compito di sottoscrivere dei protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

Nella seduta del 2 luglio, la Commissione Bilancio della Camera ha proseguito l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del **decreto Rilancio**.

Diversi gli emendamenti approvati. Sarebbe stata anche raggiunta l'intesa sugli incentivi per l'acquisto di auto Euro 6. Nel caso di rottamazione l'aiuto sarebbe di 3.500 euro, di cui 1.500 euro a carico dello Stato e 2.000 euro dei concessionari. Senza rottamazione, l'incentivo si dimezzerebbe.

Novità per il bonus affitti

Ancora modifiche per il bonus affitti, di cui all'articolo 28. Ha ottenuto infatti il via libera un emendamento, con cui viene precisato che il conduttore potrà **cedere il credito d'imposta** anche al **locatore**, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Con l'emendamento viene portata a norma di rango primario la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2020. Nel documento di prassi, si legge "(...) resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta".

L'emendamento si aggiunge al correttivo approvato nella seduta del 29 giugno, con cui sono state ammesse a beneficiare del credito di imposta le **imprese di commercio al dettaglio** con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro** ed è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei

corrispettivi per i soggetti che hanno avviato attività nel 2019 e per quelli situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

Costi commissioni carte di credito

Con un ulteriore emendamento si prevede l'istituzione di un fondo da 10 milioni di euro per l'anno 2021 per la parziale **compensazione dei costi** sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per i pagamenti effettuati attraverso carte di credito fino al 31 dicembre 2020.

Saranno le associazioni di categoria a sottoscrivere dei protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

Collocamento coniugi/figli sanitari vittime Covid

Passano anche due emendamenti con cui le disposizioni in materia di collocamento e assunzione con corsia preferenziale dei coniugi e figli già previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si estendono ai coniugi/figli dei medici, degli operatori sanitari, degli infermieri, dei farmacisti e degli operatori socio-sanitari rimasti gravemente invalidi o deceduti a causa del loro impegno per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Linee guida per la gestione emergenza residenze anziani

Approvato anche un emendamento che prevede l'adozione, da parte del **Comitato tecnico-scientifico** (Cts), di linee guida per la **prevenzione**, il **monitoraggio** e la gestione dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19** presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo,

socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

Queste strutture avranno la massima priorità nella fornitura dei **dispositivi di protezione individuale** e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento del Covid-19.

Finanziamenti

Dal CNDCEC

Internazionalizzazione delle imprese: firmato un accordo tra CNDCEC, CDP e AICEC

I commercialisti firmano un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e l'Associazione per la Promozione e lo Sviluppo dell'Internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nel settore della internazionalizzazione delle Pmi (AICEC), per facilitare la promozione di iniziative volte a sostenere l'accesso al credito delle imprese, anche in ottica di internazionalizzazione. Questo protocollo deve essere visto come un nuovo strumento per fornire ai professionisti un know how idoneo ad ampliare l'offerta di servizi di consulenza professionale ai propri clienti, incrementando la conoscenza delle opportunità a sostegno dei progetti di internazionalizzazione e di sviluppo delle imprese.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha siglato il 2 luglio 2020 un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e l'Associazione per la Promozione e lo Sviluppo dell'Internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nel settore della internazionalizzazione delle Pmi (AICEC), per facilitare la promozione di iniziative volte a sostenere **l'accesso al credito delle imprese**, anche in ottica di internazionalizzazione.

La partnership è stata creata con l'intento di avviare **'Roadshow'** territoriali al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere il nuovo Piano Industriale 2019-2021,
- pianificare eventi informativi presso le nuove sedi territoriali di CDP,
- costituire specifici tavoli di lavoro dedicati ad approfondire forme di intervento a supporto di settori target. Sarà possibile inoltre **promuovere incontri tematici**, con focus sull'utilizzo dei canali informatici e delle piattaforme web attivate dal Gruppo CDP per l'offerta dei prodotti digitali (es. education to export). Più in generale, la partnership consentirà di organizzare incontri di approfondimento con il sistema imprenditoriale italiano, per raccogliere indicazioni su come migliorare ulteriormente l'insieme degli strumenti messi a disposizione da parte del Gruppo CDP.

Nunzio Tartaglia, Responsabile della Divisione CDP Imprese, ha dichiarato che "Grazie alla collaborazione con CNDCEC e AICEC, riusciremo a garantire una più ampia diffusione degli strumenti che CDP mette a

disposizione del tessuto produttivo italiano e avremo più occasioni di confronto con le imprese per comprenderne meglio le esigenze e migliorare la nostra offerta prodotti. Con l'accordo sottoscritto, come previsto dal Piano Industriale 2019-2021, CDP rafforza ulteriormente la capacità di supportare il tessuto imprenditoriale del Paese".

Massimo Miani presidente del CNDCEC, ritiene che la firma del protocollo deve essere vista come il raggiungimento di una nuova tappa dell'impegno dei commercialisti sul fronte **dell'internazionalizzazione** che segue gli accordi di collaborazione degli scorsi anni con SACE e Simest, società appartenenti al Gruppo CDP. Inoltre, il protocollo "deve essere visto come un nuovo strumento per fornire ai professionisti un know how idoneo ad ampliare l'offerta di servizi di consulenza professionale ai propri clienti, incrementando la conoscenza delle opportunità a sostegno dei progetti di internazionalizzazione e di sviluppo delle imprese".

Giovanni Parente, presidente AICEC ha dichiarato che "Siamo da sempre impegnati a formare figure specialistiche in grado di affiancare le aziende italiane nei processi di internazionalizzazione. Da questo punto di vista un ruolo determinante è svolto dalla diffusione della conoscenza degli strumenti di sostegno pubblico a favore di tali processi. Le iniziative che scaturiranno dal protocollo siglato oggi potranno costituire una opportunità di crescita ulteriore per le imprese e per i professionisti interessati ad affrontare con maggiore consapevolezza la sfida della internazionalizzazione".

A cura della Redazione

Finanziamenti

Entro il 6 luglio 2020

Sport bonus: ultimi giorni per l'invio delle domande. Come fare?

Alle battute finali la prima finestra temporale 2020 per richiedere lo sport bonus. Imprese, persone fisiche ed enti non commerciali possono inviare, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, le istanze all'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al prossimo 6 luglio 2020. Successivamente, l'Ufficio pubblicherà l'elenco dei soggetti assegnatari, i quali dovranno effettuare l'erogazione liberale in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda. Prevista una seconda finestra che si aprirà dal 15 ottobre 2020.

Ultimi giorni per imprese, persone fisiche ed enti non commerciali per richiedere lo **sport bonus** nella prima finestra 2020.

Il **termine** per trasmettere le istanze all'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri scade il prossimo **6 luglio 2020**.

La richiesta deve inviata utilizzando i moduli pubblicati sul sito web dell'Ufficio esclusivamente tramite **PEC** all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 1° finestra 2020.

Cosa indicare nella domanda

Nella domanda deve essere indicato l'**importo** dell'**erogazione liberale** che si intende effettuare e il **soggetto beneficiario**.

L'erogazione liberale deve essere effettuata in **denaro** ed essere destinata ad interventi di **manutenzione, restauro, risanamento** conservativo e ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche come definito dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.

I soggetti beneficiari dell'erogazione devono essere proprietari o concessionari dell'impianto sportivo pubblico.

Occorre inoltre specificare il sistema di pagamento che sarà utilizzato per effettuare l'erogazione.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019, recante le disposizioni di attuazione del bonus, sono ammessi esclusivamente i seguenti **sistemi di pagamento** idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni:

- **bonifico bancario**;
- bollettino postale;
- carte di debito;
- carta di credito;
- carte prepagate;
- **assegni bancari**;
- assegni circolari.

Adempimenti successivi alla domanda

L'Ufficio per lo sport invierà alla PEC del richiedente un numero di **codice seriale identificativo** ed **univoco** ed entro il 21 luglio 2020 pubblicherà l'elenco dei soggetti aggiudicatari, i quali - entro 10 giorni successivi alla pubblicazione e, comunque, non oltre il 31 luglio 2020 - dovranno effettuare l'erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo di domanda.

Nei 10 giorni successivi al ricevimento dell'erogazione

e, comunque, entro l'11 agosto 2020, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali dovranno comunicare all'Ufficio per lo sport l'avvenuto versamento, compilando l'apposito modulo, ed inviandolo, firmato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it.

Successivamente, l'Ufficio per lo sport pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il credito d'imposta.

Attenzione. Come indicato dall'Ufficio per lo sport sul proprio sito, le suddette date potrebbero subire variazioni in diminuzione in relazione al numero delle richieste pervenute.

Bonus ottenibile

Il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **65%** delle erogazioni (in denaro) effettuate e spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile riferito all'anno 2019 e alle imprese nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

Per le **persone fisiche** e gli **enti non commerciali** il bonus ottenuto è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dalla dichiarazione dei redditi del 2021 (redditi percepiti nel 2020), esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

Per le **imprese**, invece, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Seconda finestra temporale

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2019, la seconda finestra per la presentazione delle domande per richiedere il credito di imposta si aprirà il **15 ottobre 2020**.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.